

Newsletter del 20 Gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

Si elencano le principali novità di vostro interesse introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 entrata in vigore dall'**01/01/2016**

1. **IMPRESE**
2. **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE**
3. **PROFESSIONISTI**
4. **IMMOBILI**
5. **CONSUMATORI**
6. **AGEVOLAZIONI (detrazioni – crediti d'imposta)**

1. **IMPRESE**

- ∅ Introduzione del **super-ammortamento**, pari al 140%, sugli investimenti (sia diretti, sia derivanti dalla stipula di contratti di locazione finanziaria) in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016. Sono esclusi i gli immobili e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50%. La normativa interessa sia imprese che gli esercenti arti e professioni (per gli opportuni chiarimenti rimandiamo alla Newsletter dello studio del 18 gennaio 2016).
- ∅ Entro il 30/09/2016, le società di persone o di capitali possono **assegnare o cedere ai soci (in forza alla data del 30/09/2015) i beni immobili** (diversi da quelli strumentali per destinazione) o i **beni mobili iscritti in pubblici registri** (non utilizzati come strumentali nell'esercizio di impresa) applicando un'imposta sostitutiva dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscalmente riconosciuto, (imposta elevata al 10,50% per le società non operative da almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'operazione).
- ∅ Possibilità per l'imprenditore individuale di **estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali** posseduti al 31/10/2015, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il costo fiscalmente riconosciuto, un'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione deve avvenire entro il 31/05/2016 e produce effetti dall'01/01/2016.
- ∅ Le imprese potranno **rivalutare i propri beni strumentali e le partecipazioni**, se iscritti nell'attivo immobilizzato alla data del 31/12/2014, pagando un'imposta sostitutiva pari al 16% sul maggior valore riconosciuto fiscalmente (per i beni ammortizzabili) del 12% (per i beni non ammortizzabili). Prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo da rivalutazione con assolvimento di un'imposta pari al 10%. I beni saranno fiscalmente riconosciuti dal 2018, mentre, in caso di cessione, il maggiore valore sarà computabile solo dal 2019.

- Ø Aumento dei valori di soglia dei ricavi o compensi per i soggetti che possono aderire al **regime forfettario** (l'aumento è di euro 10.000 per tutte le attività, salvo per le attività professionali per le quali l'aumento è di euro 15.000). I soggetti che iniziano l'attività, e che si avvalgono del regime forfettario, potranno applicare dal 2016 un'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività.
- Ø Entrata in vigore, dall'01/01/2016, delle nuove disposizioni sulle **sanzioni amministrative**, più favorevole rispetto a quanto previsto in precedenza (seguirà specifica Newsletter dello studio in merito).
- Ø Ai contribuenti decaduti, nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015 dal beneficio della **rateazione in caso di accertamento con adesione** o rinuncia all'impugnazione, è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette, purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31/05/2016. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione, senza ulteriori proroghe.
- Ø Implementata la **Certificazione Unica**, da inviare telematicamente entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, da ulteriori dati fiscali e contributivi (seguirà un Comunicato da parte dello studio, per la richiesta dei dati necessari alla predisposizione della certificazione).
- Ø Aumento della deduzione forfettaria **IRAP** di euro 5.000 prevista per le società di persone, imprenditori individuali, gli esercenti arti e professioni e associazioni professionali, con una base imponibile non superiore a euro 180.999,91. Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile nella misura del 70% dalla base imponibile IRAP.
- Ø A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 riduzione dell'aliquota **IRES** al 24% (dall'attuale 27,50%). E' stata introdotta un'addizionale IRES del 3,50% a carico degli enti creditizi e finanziari.
- Ø Estensione dell'aliquota **IVA** del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico. Introduzione dell'aliquota iva al 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali.
- Ø A decorrere dall'01/01/2017 l'aliquota **IVA** del 10% passerà al 13%, mentre quella ordinaria del 22% al 24%.
- Ø Modificata (dall'01/01/2017) la disciplina delle **note di variazione IVA** in diminuzione nel caso di assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale. Nel caso di operazioni soggette a reverse charge e nel caso di inadempimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, la data di entrata in vigore della disposizione è fatta con riferimento alle operazioni effettuate anteriormente al 31/12/2016 (seguirà Newsletter dello studio successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo).
- Ø Estensione del meccanismo **IVA del reverse charge** anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, qualora questo sia aggiudicatario di una commessa pubblica.
- Ø Abrogata la disposizione che prevedeva l'aliquota iva al 10% dei **pellet**, che pertanto rimangono assoggettati al 22%.
- Ø Messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle **fatture elettroniche**.

- Ø Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 del Tuir) cosiddetti **Paesi Black List**. Conseguentemente non sarà più necessaria la separata indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi.
- Ø Accorpamento delle **Camere di Commercio**, che passeranno da 105 a non più di 60.
- Ø Riduzione del **diritto camerale** rispetto agli importi dovuti nel 2014: del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.
- Ø Per le **donazioni** poste in essere dalle aziende a favore di Onlus, Enti Pubblici e altri Enti privati senza scopo di lucro, è aumentata a euro 15.000 la soglia al di sotto della quale non è dovuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza (il precedente limite era di euro 5.167).
- Ø Il **Patent box** è una forma di detassazione parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico di brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, know-how giuridicamente tutelabili e software protetti da copyright. Per gli anni 2015 e 2016 i soggetti interessati devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'opzione.

2. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE

- Ø Le persone fisiche che detengono **partecipazioni** (non quotate, qualificate e non) o **terreni**, posseduti al di fuori del regime d'impresa, alla data del 01/01/2016, potranno rivalutare il costo o valore fiscale di acquisto affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti versando un'imposta sostitutiva pari all'8% calcolata sull'intero valore rideterminato. Per beneficiare dell'agevolazione occorre che, entro il **30/06/2016**, un professionista abilitato rediga ed asseveri, una perizia di stima e che il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva (ovvero in caso di versamento rateale, la prima delle tre rate annuali di pari importo).

3. PROFESSIONISTI

- Ø Rimane inalterata al 27%, come prevista dal 2014, la quota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata** e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 passerà pari al 27,72%.
- Ø I medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, nel caso in cui percepiscano per detta attività più del 75% del proprio reddito, non devono versare l'Irap poiché non vi è l'**autonoma organizzazione**.
- Ø Si impone ai professionisti l'accettazione dei **pagamenti**, non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito, sopprimendo qualsiasi riferimento ai importi minimi.

4. IMMOBILI (detrazioni, tributi locali e altre novità)

- Ø Proroga, fino al 31/12/2016, della detrazione del 50% sulle **spese di recupero edilizio** degli

immobili residenziali sulla base di una spesa massima di 96.000 euro. Salvo ulteriori proroghe, la detrazione del 36% ritornerà a decorrere dall'1/01/2017.

- Ø Proroga, a tutto il 2016, della detrazione del 65% sulle **spese di riqualificazione energetica** degli edifici. Il bonus viene esteso, inoltre, alle spese per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
- Ø È prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione del 50%, su una spesa massima di euro 10.000, riservata a chi acquista **mobili e grandi elettrodomestici**, dopo aver ristrutturato la propria casa con la detrazione del 50% sul recupero edilizio.
- Ø Prevista la detrazione ai fini Irpef pari al 50% delle spese per acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione (per una spesa massima di euro 16.000), se le spese sono sostenute da **giovani coppie** (in cui almeno uno dei due soggetti non abbia superato i 35 anni di età). Detta spesa deve essere sostenuta nel corso dell'anno 2016 e la detrazione verrà ripartita in 10 rate annuali. La detrazione è riservata alle coppie che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni e con riferimento agli acquisti di unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, effettuati nel 2016.
- Ø Detrazione **IRPEF del 50%** (da ripartire in 10 quote annuali) dell'**IVA** dovuta sul corrispettivo per l'acquisto, effettuato nei confronti di imprese costruttrici ed entro il 31/12/2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B.
- Ø Azzerata la **TASI** sulle abitazioni principali, con la sola eccezione delle case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Esentate, fino a un massimo di tre, anche le pertinenze, una per categoria catastale: C/2 (soffitta o cantina), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Qualora l'abitazione principale sia condotta in locazione/comodato, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario (percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento comunale non lo disciplina).
- Ø Ulteriore cambiamento delle regole per la tassazione **IMU** dei terreni agricoli: dal 2016 si abbandona il criterio altimetrico e si torna ai criteri della circolare 9/1993. In generale, si pagherà nelle aree di pianura, ma saranno esentati tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap).
- Ø Gli **impianti "imbullonati"** (trattasi di impianti funzionali all'attività di produzione) potranno essere esclusi dalla rendita catastale e, di conseguenza, andranno a ridurre il conto Imu e Tasi. Per incorporare gli imbullonati dal computo della rendita, i proprietari avranno tempo fino al 15/06/2016 per presentare un aggiornamento catastale (procedura Docfa), con risparmio fiscale già dall' 01/01/2016.
- Ø I proprietari che affittano una casa a **canone concordato** nel 2016, avranno uno sconto del 25% su Imu e Tasi.
- Ø E' confermata l'esenzione **IVIE** per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale. Tale esenzione non trova applicazione qualora l'immobile in Italia risulterebbe di lusso. In tali casi andrà applicata l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione di Euro 200,00.
- Ø Viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI per le unità immobiliari (escluse le categorie di lusso: A/1 A/8 A/9) concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

- Ø In sede di approvazione è stata introdotta una serie di disposizioni tendenti ad agevolare l'acquisto della "**prima casa**" mediante un **contratto di leasing**. Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, relativamente:
- a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a euro 8.000;
 - b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a euro 20.000.
- Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
- a) l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
 - b) il soggetto interessato abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a euro 55.000
- L'agevolazione in esame è applicabile dall'01/01/2016 al 31/12/2020.
- Ø È disposto che l'**agevolazione prima casa** (che consente l'applicazione delle aliquote ridotte per iva e imposta di registro negli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa essere applicata anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, sia titolare di un altro immobile abitativo situato nel territorio nazionale (a suo tempo acquistato con le agevolazioni per la prima casa) purché l'immobile acquistato in passato, sia alienato entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

5. CONSUMATORI

- Ø Dall'01/01/2016 il **canone Rai** sarà incluso come voce separata nelle bollette elettriche dei proprietari o locatari di "prima casa". Il suo ammontare scenderà a euro 100.
- Ø La soglia dei **pagamenti in contanti** passa da euro 1.000 a euro 3.000, mentre resta a euro 1.000:
- per le cosiddette rimesse di denaro, cioè quel servizio che consente di inviare e/o ricevere denaro presso una qualsiasi location (money transfer)
 - per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
 - per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia cambiari, senza clausola di non trasferibilità
- Abrogazione delle seguenti disposizioni:
- Obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante
 - Obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento ovvero canale bancario.
- Ø Viene abrogata la **tassa unità da diporto** a suo tempo introdotta dall'art. 16 c. 2 del DL 201/2011.
- Ø Dal 1.01.2016 le **passività scoperte degli istituti di credito** saranno colmate da azionisti, obbligazionisti subordinati e dai correntisti con saldo superiore a euro 100.000. Verrà dunque meno, in sostanza, l'intervento dello Stato.

6. AGEVOLAZIONI (detrazione - crediti d'imposta)

- Ø Introduzione di un credito d'imposta, differenziato sulla base della dimensione dell'impresa, per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del **Mezzogiorno**.
- Ø Nel 2016 gli alunni dei conservatori potranno ottenere un contributo di euro 1.000 per

l'acquisto di uno **strumento musicale** nuovo, coerente con il corso di studi scelto.

- Ø Introduzione di un bonus da euro 500 per i neo diciottenni (coloro che compiono 18 anni nel 2016) spendibile per l'ingresso a cinema, teatri, concerti, musei ed eventi culturali cosiddetta "**Card Culturale**".
- Ø Introduzione di incentivi, fino a un massimo di euro 8.000, per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31/03/2017) di **autocaravan** di classe non inferiore a euro 5, in sostituzione di un analogo veicolo (di categoria euro 0, euro 1, euro 2) destinato alla demolizione.
- Ø Istituzione di un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che installano **sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme**.
- Ø A coloro che effettuano erogazione liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. **Art Bonus**) spetta (persone fisiche, società) un credito d'imposta nella misura del 65% (fino al 31/12/2016) e del 50% dal 01/01/2017 di quanto erogato.
- Ø Introdotta l'agevolazione "**School Bonus**" che ricalca la disciplina di cui sopra, consistente in un credito d'imposta concesso a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione (in particolare per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti) nella misura del 65% di quanto erogato per i periodi 2016/2017 e pari al 50% per le erogazioni effettuate dal 2018.
- Ø A partire dall'anno d'imposta 2015 saranno detraibili ai fini IRPEF le **spese funebri** per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno (senza più alcun vincolo di parentela).
- Ø Sempre a partire dal periodo d'imposta 2015 è prevista la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di **istruzione universitaria**", in misura non superiore a quella stabilita annualmente, con apposito DM, per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto che l'importo non potrà essere superiore alle Università Statali.
- Ø Previsto un credito d'imposta per le **strutture alberghiere** con riferimento alle ristrutturazioni, che comportano un aumento della cubatura complessiva, purché all'interno del piano casa.
- Ø Dall'01/01/2016 le deduzioni forfettarie delle spese non documentate previste dall'art. 66 del TUIR previste a favore degli **autotrasportatori** spettano: in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati da quest'ultimo all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
- Ø Sempre dall'01/01/2016 il credito d'imposta riconosciuto sul gasolio per autotrazione degli **autotrasportatori** non spetta per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiori.

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER